

PROT. 2348/18 DEL 02/03/2018

Lavori di realizzazione di uno studentato diffuso in località "San Lorenzo" a Sassari - CUP D81F0700060009 – Indagine di mercato per l'affidamento dell'incarico di supporto tecnico amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento da espletarsi nel Mercato Elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCAT) di cui all'Avviso prot. 1972/18 del 19/02/2018.

#### CHIARIMENTO N. 1

##### QUESITO

Con riferimento al p.to 4.D.2 dell'Avviso, si chiede se anche i servizi di progettazione, direzione lavori, collaudo e verifica progettano possano essere utilmente esibiti al fine della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale

##### RISPOSTA

I servizi di progettazione, direzione lavori, collaudo e verifica del progetto resi dall'operatore economico possono essere esibiti ai fini della dimostrazione del possesso delle capacità tecnico professionali di cui al paragrafo 4, punto 2, lettera D - D2 dell'avviso, secondo cui potranno presentare offerta i soggetti, selezionati nell'ambito della procedura di indagine di mercato che siano, tra l'altro, in possesso dell'esperienza professionale adeguata alla tipologia e all'importo dell'incarico con avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di **servizi analoghi di supporto al RUP** per lavori pubblici per un importo globale pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (euro 13.650.000), di cui almeno un servizio riferito a lavori pubblici di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lettera a, del D.Lgs 50/2016 (euro 5.548.000).

Si specifica che per servizi analoghi devono intendersi i servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, nell'ottica di garantire la più ampia partecipazione alla gara e nel rispetto della ratio alla base delle specifiche previsioni del Codice e delle linee guida che preclude la possibilità di richiedere esclusivamente servizi identici a quelli oggetto dell'affidamento, come chiarito in più occasioni dall'ANAC oltre che nelle stesse Linee Guida n. 1, secondo quanto di seguito riportato.

Si veda quanto disposto in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa che le stazioni appaltanti possono richiedere per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura dalle **Linee Guida ANAC n. 1 al punto 2.2.2.**, specifico per gli affidamenti di incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ma al quale si può fare utile riferimento tenuto conto che in ragione del minore importo a base di gara dell'appalto in oggetto certamente si possono prevedere condizioni di partecipazione meno restrittive di quelle previste da tale riferimento, e, in particolare, di quanto al **punto 2.2.2.1, lett. b**, secondo cui è possibile individuare quale requisito tecnico-professionale *"l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie"*.

Si veda il **punto 2.2.2.3.** delle medesime Linee Guida in cui è chiarito che *"Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati"*.

Si veda il **punto 2.2.2.4.** delle stesse Linee Guida in cui con riferimento ai cd. servizi di punta (che, per quanto per la partecipazione all'appalto non oggetto non sia richiesto di aver svolto servizi di punta, può essere utilmente preso a riferimento circa la logica di garantire la più ampia partecipazione alla gara) è chiarito che *"Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del "servizio di punta" è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle*

*classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori.”*

Si veda il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 14/12/2016 recante alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n. 1 in cui è chiarito che *“La prassi, adottata da alcune stazioni appaltanti, di richiedere per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 100.000 euro, requisiti più rigorosi rispetto a quelli individuati nelle Linee guida per gli appalti sopra soglia, e di richiedere lo svolgimento di servizi identici a quelli oggetto di affidamento deve essere valutata con riferimento alle previsioni dell'art. 83 del codice, secondo cui i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto e devono soddisfare l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti. Come già più volte chiarito dall'Autorità, la stazione appaltante può fissare, nell'ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto (cfr. Parere di precontenzioso n. 110/2010). Tuttavia, la ratio alla base delle specifiche previsioni del Codice e delle linee guida preclude la possibilità di richiedere esclusivamente servizi identici a quelli oggetto dell'affidamento”.*

## CHIARIMENTO N. 2

Con riferimento:

- al **punto 4, punto 2, lettera D - D2 dell'Avviso** secondo cui potranno presentare offerta i soggetti, selezionati nell'ambito della procedura di indagine di mercato che siano, tra l'altro, in possesso dell'esperienza professionale adeguata alla tipologia e all'importo dell'incarico con avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi analoghi di supporto al RUP per lavori pubblici per un importo globale pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (euro 13.650.000), di cui almeno un servizio riferito a lavori pubblici di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lettera a, del D.Lgs 50/2016 (euro 5.548.000);
- al **punto 2.2.2.1, lett. b delle Linee Guida ANAC**, secondo cui è possibile individuare quale requisito tecnico-professionale *“l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali...”*;

si chiarisce che per lavori cui debbono essere riferiti i servizi analoghi resi si intendono **lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui è riferito il servizio da affidare indicate al punto 3 dell'Avviso, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad 1 volta** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie. Di conseguenza l'importo complessivo dei lavori che verranno indicati quali referenze sarà al minimo di euro 13.650.000, pari all'importo dei lavori cui è riferito il servizio oggetto dell'appalto.

Inoltre, con riferimento al medesimo punto **punto 4, punto 2, lettera D - D2 dell'Avviso**, si conferma che **almeno un servizio analogo deve essere riferito a lavori pubblici di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lettera a, del D.Lgs 50/2016 (euro 5.548.000)**, in quanto per la specificità delle prestazioni che verranno rese dall'aggiudicatario è necessario il possesso di competenze specifiche su procedimenti amministrativi riferiti a lavori sopra soglia come quelli cui è riferito il servizio oggetto dell'appalto, la cui complessità deriva anche dal fatto che, per come sono normati, tali procedimenti prevedono adempimenti differenti da quelli delle procedure sottosoglia.

Sassari, 02/03/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento  
f.to Ing. Antonella Virdis